



# COMUNE DI MONTERIGGIONI

Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PRODOTTI E TIPI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE INTERDETTE ALL'INTERNO DEL CASTELLO DI MONTERIGGIONI ED ABBADIA ISOLA

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale  
Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale  
Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale

n. 12 del 10 marzo 2003  
n. 71 del 29 novembre 2012  
n. 23 del 17 aprile 2023



# COMUNE DI MONTERIGGIONI

Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive

## Art. 1 – Natura e validità del provvedimento

1. Le presenti norme, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, lettera a) e 49 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, “Codice del commercio” individuano i prodotti la cui vendita è interdetta e le attività interdette:
  - a) all'interno delle mura del Castello di Monteriggioni
  - b) all'interno del centro abitato di Abbadia Isola limitatamente all'area compresa tra Piazza Gino Strada e piazza Garfonda;
2. I divieti di vendita di cui alle presenti disposizioni concernono anche la sola esposizione al pubblico.
3. Le presenti disposizioni sostituiscono le precedenti deliberazioni in materia: 10 marzo 2003, n. 12 e 29 novembre 2012, n. 71.

## Art. 2 – Attività interdette all'interno del Castello di Monteriggioni e di Abbadia Isola

1. Dall'entrata in vigore del presente provvedimento all'interno delle mura storiche del Castello di Monteriggioni e all'interno del centro abitato di Abbadia Isola, limitatamente all'area compresa tra Piazza Gino Strada e piazza Garfonda è interdetta la vendita di prodotti che non appartengano alle seguenti categorie, qualora gli stessi prodotti costituiscano la parte prevalente delle merci in vendita:
  - a) alimentari tipici toscani, vale a dire di tassativa e comprovata provenienza da produttori aventi sede, almeno secondaria, in Toscana;
  - b) pasticceria, dolci, gelateria, sorbetteria e simili;
  - c) guide, cartoline, mappe, stampe, calendari artistici
  - d) articoli ricordo o religiosi e simili;
  - e) bigiotteria ;
  - f) libri, audiovisivi, materiale fotografico, anche su supporto informatico, e simili relativi alla Toscana in genere;
  - g) prodotti di artigianato in legno, ceramica, ferro, cuoio ed altri materiali;
  - h) articoli di antiquariato;
  - i) oreficeria ed orologeria di pregio;
  - j) armi finte, stendardi, stemmi, gonfaloni, utensili e simili ed altri articoli ad imitazione di originali medioevali
  - k) capi e prodotti di alta moda
  - l) opere d'arte
2. In ogni caso sono vietati:
  - a) L'apertura o il trasferimento da altra parte del comune o la trasformazione di attività esistenti in self-service o fastfood di qualsiasi tipo, sia come attività commerciale sia come pubblico esercizio di somministrazione;
  - b) La vendita di prodotti che possano offendere, per il richiamo alla discriminazione, al razzismo, per offesa alle religioni o per il contenuto di volgarità, compresi i prodotti di pornografia (video, stampa) o i prodotti, anche alimentari, con riferimenti sessuali volgari;
  - c) L'apertura o il trasferimento da altra parte del comune o la trasformazione di attività esistenti in esercizi commerciali, artigianali o di somministrazione aventi superficie di vendita o somministrazione al pubblico superiore a mq. 150;
  - d) L'apertura o il trasferimento da altra parte del comune o la trasformazione di attività esistenti in esercizi di vendita o di somministrazione etnici, di kebab, orientali, di paninoteca o pizza al taglio, di catene internazionali di alimentazione con prodotti standard, o comunque esercizi del tutto estranei alla tradizione toscana o centroitaliana;
  - e) La vendita o la somministrazione mediante apparecchi automatici posti all'esterno dei locali;



# COMUNE DI MONTERIGGIONI

Area Assetto del Territorio ed Attività Produttive

## **Art. 2bis – Attività esistenti**

1. Gli esercizi commerciali e di somministrazione che, all'entrata in vigore del presente regolamento, trattano una gamma di prodotti più ampia o svolgono attività ulteriori rispetto a quelle consentite dall'articolo 2 possono continuare tale vendita o attività purché nel rispetto delle pregresse disposizioni indicate all'articolo 1 comma 3. La facoltà viene meno in caso di trasferimento di sede dell'attività.

## **Art. 3 – Applicazione del divieto e sanzioni**

1. I divieti di vendita di cui alla presente deliberazione sono sanzionati, con il pagamento della somma da Euro 80 a Euro 480, con la procedura di cui alla legge n. 689/81.

Allegato A – Planimetria delle aree oggetto del regolamento

\* \* \*